

REGOLAMENTO (CEE) N. 543/69 DEL CONSIGLIO

del 25 marzo 1969

relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 75,

vista la decisione del Consiglio, del 13 maggio 1965, relativa all'armonizzazione di alcune disposizioni che incidono sulla concorrenza nel settore dei trasporti ferroviari, su strada e per vie navigabili⁽¹⁾, in particolare la sezione III,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale⁽³⁾,

considerando che l'applicazione delle disposizioni in materia sociale di cui alla decisione sopra citata, riveste una certa urgenza per i trasporti su strada; che è anche opportuno tener conto, per quanto possibile, delle esigenze risultanti dal ravvicinamento previsto in materia fra i tre modi di trasporto;

considerando che a tale scopo occorre adottare con priorità i provvedimenti necessari relativi alla composizione degli equipaggi e alla durata della guida e del riposo;

considerando che le disposizioni del regolamento relative alle condizioni di lavoro non possono pregiudicare la competenza delle parti sociali a stipulare disposizioni più favorevoli ai lavoratori, segnatamente nel quadro di contratti collettivi di lavoro; che, per favorire il progresso sociale o migliorare la sicurezza stradale, ciascuno Stato membro deve mantenere la facoltà di applicare talune misure appropriate; che la Commissione deve pertanto seguire l'evoluzione della situazione negli Stati membri e presentare al Consiglio, a intervalli regolari, relazioni al riguardo, nella prospettiva di un adattamento del regolamento all'evoluzione constatata;

considerando che è necessario prevedere l'applicazione uniforme delle disposizioni del presente regolamento

ai trasporti effettuati con veicoli che circolano sul territorio degli Stati membri e che sono immatricolati in uno Stato membro o in un paese terzo;

considerando che taluni trasporti possono essere esclusi dal campo d'applicazione del presente regolamento;

considerando che è opportuno prevedere disposizioni riguardo all'età minima dei conducenti addetti ai trasporti di merci o ai trasporti di viaggiatori, tenendo anche conto di talune esigenze di formazione professionale, nonché riguardo all'età minima degli assistenti alla guida e dei bigliettai;

considerando che a partire da una certa distanza e per taluni veicoli è necessario prevedere misure relative alla composizione degli equipaggi; che è opportuno lasciare alle imprese la scelta tra un sistema che preveda la presenza di due conducenti a bordo del veicolo e un sistema di sostituzione a terra del conducente;

considerando che occorre limitare la durata della guida continua e giornaliera, senza tuttavia che tale regolamentazione possa pregiudicare le regolamentazioni nazionali che obbligano il conducente a guidare il veicolo soltanto finché sia in grado di farlo in piena sicurezza;

considerando che è tuttavia opportuno prevedere un'applicazione progressiva delle disposizioni del presente regolamento relative al periodo di guida; che a tal fine una disposizione transitoria deve fissare le disposizioni applicabili durante una prima tappa di due anni; che per taluni veicoli pesanti e di grandi dimensioni è tuttavia opportuno, segnatamente per motivi di sicurezza stradale, prevedere sin dall'entrata in vigore del regolamento, l'applicazione di disposizioni più vincolanti;

considerando che è opportuno fissare le durate minime e le altre condizioni alle quali è soggetto il riposo giornaliero e settimanale dei membri dell'equipaggio;

considerando che, per permettere il controllo del rispetto delle disposizioni del presente regolamento, è opportuno istituire un libretto individuale di controllo, obbligatorio per tutti i membri dell'equipaggio; che tuttavia, per i membri dell'equipaggio dei veicoli

⁽¹⁾ GU n. 88 del 24. 5. 1965, pag. 1500/65.

⁽²⁾ GU n. 63 del 3. 4. 1967, pag. 993/67.

⁽³⁾ GU n. 92 del 17. 5. 1967, pag. 1802/67.

adibiti a servizi regolari, una copia dell'orario e un estratto del registro dell'impresa possono sostituire il libretto individuale di controllo;

considerando che è opportuno prevedere, per quanto possibile, la sostituzione del libretto individuale con un apparecchio meccanico di controllo; che a tal fine, sarà opportuno definire sul piano comunitario, entro un determinato termine, le caratteristiche tecniche e le modalità di impiego di tale apparecchio;

considerando che, per l'applicazione e il controllo del regolamento, è utile che gli Stati membri si accordino assistenza reciproca;

considerando che, per consentire alle imprese di adeguarsi alle disposizioni del presente regolamento, è opportuno applicare in una prima fase le disposizioni del regolamento unicamente ai trasporti internazionali tra Stati membri ed estenderne in una seconda fase l'applicazione a tutti i trasporti contemplati dal presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

SEZIONE I

Definizioni

Articolo 1

Ai sensi del presente regolamento si intendono per:

1. «*trasporti su strada*»: qualsiasi spostamento su strada, a vuoto o a carico, d'un veicolo adibito al trasporto di viaggiatori o di merci;
2. «*veicoli*»: gli autoveicoli, i trattori, i rimorchi e i semirimorchi, ove con tali termini si intenda:
 - a) «*autoveicolo*»: qualsiasi veicolo munito d'un dispositivo meccanico di propulsione che circola su strada con mezzi propri, senza guida di rotaie, e che è normalmente adibito al trasporto di viaggiatori o di merci;
 - b) «*trattore*»: qualsiasi veicolo munito d'un dispositivo meccanico di propulsione che circola su strada con mezzi propri, senza guida di rotaie, concepito in particolare per tirare, spingere o azionare rimorchi, semirimorchi, attrezzi o macchine;
 - c) «*rimorchio*»: qualsiasi mezzo di trasporto destinato ad essere agganciato ad un autoveicolo o a un trattore;
 - d) «*semirimorchio*»: un rimorchio privo di assale anteriore, collegato in maniera che una parte considerevole del peso di detto rimorchio e del suo carico sia sostenuta dal trattore o dall'autoveicolo;

3. «*membro dell'equipaggio*»: il conducente, l'assistente alla guida ed il bigliettaio, ove con tali termini si intenda:

- a) «*conducente*»: chiunque sia addetto alla guida d'un veicolo, anche per un breve periodo, o che si trovi a bordo del veicolo per poterlo all'occorrenza guidare;
- b) «*assistente alla guida*»: chiunque accompagni il conducente d'un veicolo per assisterlo in talune manovre e che abitualmente prenda parte effettiva alle operazioni di trasporto senza avere la qualifica di conducente ai sensi del punto 3, lettera a);
- c) «*bigliettaio*»: chiunque accompagni il conducente d'un veicolo adibito al trasporto di viaggiatori e sia incaricato in particolare del rilascio o del controllo dei titoli di trasporto;

4. «*settimana*»: ogni periodi di sette giorni consecutivi;

5. «*riposo giornaliero*»: ogni periodo ininterrotto di almeno otto ore durante il quale i membri dell'equipaggio possono disporre liberamente del loro tempo e sono del tutto liberi nei loro movimenti;

6. a) «*servizio regolare merci*»: i trasporti effettuati secondo una determinata frequenza e un determinato itinerario, per i quali il carico e lo scarico delle merci è previsto a fermate prestabilite;

b) «*servizio regolare di viaggiatori*»: i trasporti di cui all'articolo 1 del regolamento n. 117/66/CEE⁽¹⁾;

7. «*peso massimo autorizzato*»: il peso massimo ammissibile del veicolo in ordine di marcia, carico utile compreso.

SEZIONE II

Campo d'applicazione

Articolo 2

Il presente regolamento si applica ai trasporti su strada, per il percorso o il tratto di percorso effettuato all'interno della Comunità con veicoli immatricolati in uno Stato membro o in un paese terzo.

Articolo 3

La Comunità intraprenderà con i paesi terzi i negoziati che risultassero necessari per l'applicazione del presente regolamento.

⁽¹⁾ GU n. 147 del 9. 8. 1966, pag. 2688/66.

Articolo 4

Il presente regolamento non si applica ai trasporti effettuati a mezzo di:

1. veicoli che, in base al loro tipo di costruzione e alla loro attrezzatura, sono atti a trasportare nove persone al massimo, conducente compreso, e sono destinati a tal fine;
2. veicoli adibiti al trasporto di merci ed il cui peso massimo autorizzato, compreso il peso dei rimorchi o dei semirimorchi, non supera le 3,5 tonnellate;
3. veicoli adibiti ai trasporti di viaggiatori in servizio regolare di linea, il cui percorso non supera i 50 chilometri;
4. veicoli delle forze di polizia, delle forze armate, del corpo dei vigili del fuoco, della protezione civile, della protezione contro le acque, dei servizi dell'acqua, del gas, dell'elettricità e della manutenzione della rete stradale, dei servizi telegrafici e telefonici, dei servizi postali quando effettuano trasporti di effetti postali, nonché dei servizi radiofonici e televisivi;
5. veicoli adibiti al trasporto di malati e di feriti nonché di materiale per un salvataggio e carri attrezzi;
6. trattori la cui velocità massima autorizzata non supera i 30 chilometri orari.

SEZIONE III

*Equipaggi**Articolo 5*

1. L'età minima dei conducenti addetti ai trasporti di merci è fissata come segue:
 - a) per i veicoli, ivi compresi eventualmente i rimorchi e i semirimorchi, il cui peso massimo autorizzato è pari o inferiore a 7,5 tonnellate, 18 anni compiuti;
 - b) per gli altri veicoli:
 - 21 anni compiuti, o
 - 18 anni compiuti, a condizione che l'interessato sia munito di un certificato di idoneità professionale che ne attesti la compiuta formazione di conducente per trasporti di merci su strada, riconosciuto da uno degli Stati membri. Entro e non oltre il 1° aprile 1970, il Consiglio stabilirà, su proposta della Commissione, il livello minimo di tale formazione.

Se vi sono due conducenti a bordo del veicolo in applicazione dell'articolo 6, uno di essi deve avere 21 anni compiuti.

2. I conducenti addetti ai trasporti di viaggiatori devono avere almeno 21 anni compiuti e devono possedere uno dei requisiti seguenti:

- a) aver esercitato almeno per un anno l'attività di conducente addetto ai trasporti di merci su veicoli il cui peso massimo autorizzato è superiore a 3,5 tonnellate,
- b) aver esercitato almeno per un anno l'attività di conducente addetto ai trasporti di viaggiatori di cui all'articolo 4, punto 3,
- c) essere munito di un certificato di idoneità professionale che ne attesti la compiuta formazione di conducente per trasporti di viaggiatori su strada, riconosciuto da uno degli Stati membri. Entro e non oltre il 1° aprile 1970, il Consiglio stabilirà, su proposta della Commissione, il livello minimo di tale formazione.

3. L'età minima degli assistenti alla guida e dei bigliettai è fissata a 18 anni compiuti.

4. I requisiti di cui al paragrafo 2, lettere a), b) e c), non sono richiesti per i conducenti di 21 anni compiuti, addetti al trasporto dei viaggiatori,

— fino al 30 settembre 1970, ove esercitino tale attività da meno di un anno al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento,

— per una durata indeterminata, ove abbiano esercitato tale attività durante un anno almeno, anteriormente al 1° ottobre 1970.

5. Ciascuno Stato membro può, per i residenti in detto Stato che alla data del 1° ottobre 1970 siano già in possesso della patente di guida richiesta, soprassedere all'applicazione delle norme di cui ai paragrafi 1 e 2, per i trasporti effettuati sul suo territorio.

6. Ciascuno Stato membro può, per i residenti in detto Stato che alla data del 1° ottobre 1970 già esercitavano l'attività di assistenti alla guida o di bigliettai, soprassedere all'applicazione delle disposizioni del paragrafo 3 per i trasporti effettuati sul suo territorio.

Articolo 6

Se la distanza da percorrere tra due periodi consecutivi di riposo giornaliero supera i 450 chilometri, il conducente deve essere accompagnato da un altro conducente fin dall'inizio del viaggio o essere sostituito da un altro conducente a partire dal 450° chilometro, quando il trasporto viene effettuato con:

- a) un autoveicolo o un trattore con più di un rimorchio o semirimorchio;
- b) un autoveicolo o un trattore con un rimorchio o un semirimorchio, ove questo insieme sia adibito al trasporto di viaggiatori e ove il peso massimo autorizzato del rimorchio o del semirimorchio sia superiore a 5 tonnellate;
- c) un autoveicolo o un trattore con un rimorchio o un semirimorchio, ove questo insieme sia adibito al trasporto di merci e ove il suo peso massimo autorizzato sia superiore a 20 tonnellate.

SEZIONE IV

Periodi di guida

Articolo 7

1. La durata di guida continua non deve superare le 4 ore.

Per durata di guida continua si intende anche ogni durata di guida che sia interrotta da pause di durata inferiore a quelle di cui all'articolo 8, paragrafi 1 o 2.

2. La durata complessiva di guida tra due periodi consecutivi di riposo giornaliero, denominata in appresso «durata giornaliera di guida», non deve superare le 8 ore.

3. Per i conducenti di veicoli diversi da quelli di cui all'articolo 6, la durata giornaliera di guida può essere portata, in deroga alle disposizioni del paragrafo 2, a 9 ore, non più di due volte in una settimana.

4. La durata di guida non deve in nessun caso superare 48 ore in una settimana, o 92 ore durante due settimane consecutive.

Articolo 8

1. Per i conducenti di veicoli di cui all'articolo 6, la guida deve essere interrotta da una pausa di almeno 1 ora, trascorso il primo periodo di 4 ore di guida continua.

Detta pausa può essere sostituita con due pause di almeno 30 minuti ciascuna, intercalate nella durata giornaliera di guida in modo tale che sia garantita l'osservanza dell'articolo 7, paragrafo 1, primo comma.

2. Per i conducenti di veicoli diversi da quelli di cui all'articolo 6, la guida dev'essere interrotta, trascorsa la durata di cui all'articolo 7, paragrafo 1, primo comma, da una pausa di almeno 30 minuti consecutivi.

Detta pausa può essere sostituita da due pause di almeno 20 minuti ciascuna, o da tre pause di almeno

15 minuti ciascuna, che possono essere tutte intercalate nella durata di guida di cui all'articolo 7, paragrafo 1, primo comma, o possono situarsi parte all'interno di detta durata e parte immediatamente dopo.

3. Durante le pause di cui ai paragrafi 1 e 2, il conducente non deve svolgere nessuna delle attività indicate all'articolo 14, paragrafo 2, lettere c) e d).

4. Quando a bordo del veicolo vi sono due conducenti, le prescrizioni dei paragrafi 1 o 2 si considerano soddisfatte se il conducente che beneficia della pausa di guida non svolge nessuna delle attività indicate all'articolo 14, paragrafo 3, lettera b).

Articolo 9

In deroga alle disposizioni dell'articolo 7, fino al 30 settembre 1971, per i conducenti di veicoli diversi da quelli di cui all'articolo 6, valgono le seguenti disposizioni:

- a) la durata di guida continua non deve essere superiore a 4 ore e 30 minuti;
- b) la durata giornaliera di guida non deve essere superiore a 9 ore;
- c) in deroga alle disposizioni di cui alla lettera b), la durata giornaliera di guida può essere portata a 10 ore, non più di due volte in una settimana;
- d) la durata di guida non deve in nessun caso superare 50 ore in una settimana.

Articolo 10

Il limite di 92 ore nel corso di due settimane consecutive, previsto all'articolo 7, paragrafo 4, si applica a decorrere dal 1° ottobre 1971.

SEZIONE V

Periodi di riposo

Articolo 11

1. Ogni membro dell'equipaggio addetto ai trasporti di merci deve avere beneficiato di un riposo giornaliero di almeno 11 ore consecutive durante il periodo di 24 ore che precede qualsiasi momento in cui egli esercita una delle attività indicate all'articolo 14, paragrafo 2, lettere c) e d).

Il riposo giornaliero di cui al comma precedente può essere ridotto, non più di due volte in una settimana, a 9 ore, ove detto periodo di riposo venga trascorso

nel luogo di sede dell'equipaggio (luogo di sede del veicolo), oppure, non più di due volte in una settimana, a 8 ore, ove detto periodo di riposo venga trascorso in luogo diverso dal luogo di sede dell'equipaggio (luogo di sede del veicolo).

2. Ogni membro dell'equipaggio addetto al trasporto di viaggiatori deve aver beneficiato, durante il periodo di 24 ore che precede qualsiasi momento in cui egli esercita una delle attività indicate all'articolo 14, paragrafo 2, lettere c) e d),

— di un riposo giornaliero di almeno 10 ore consecutive, senza possibilità di riduzione durante la settimana, o

— di un riposo giornaliero di almeno 11 ore consecutive che può essere ridotto due volte alla settimana a 10 ore consecutive e due volte alla settimana a 9 ore consecutive, a condizione che nell'orario del trasporto sia prevista una pausa di una durata ininterrotta di almeno 4 ore, o siano previste due pause di una durata ininterrotta di almeno 2 ore, e che durante tali pause il membro dell'equipaggio non svolga nessuna delle attività indicate all'articolo 14, paragrafo 2, lettere c) e d), o qualsiasi altro lavoro a titolo professionale.

Il libretto individuale di controllo di cui all'articolo 14 deve contenere indicazioni che consentano di identificare il regime di riposo giornaliero di cui beneficia in una data settimana il membro di un equipaggio addetto al trasporto di viaggiatori.

3. Quando a bordo del veicolo vi sono due conducenti e il veicolo non è munito di cuccetta che consenta ai membri dell'equipaggio che non svolgono un'attività di coricarvisi comodamente, ogni membro dell'equipaggio deve aver beneficiato di un riposo giornaliero di almeno 10 ore consecutive durante il periodo di 27 ore che precede qualsiasi momento in cui egli svolge una delle attività indicate all'articolo 14, paragrafo 2, lettere c) e d).

4. Quando a bordo del veicolo vi sono due conducenti e il veicolo è munito di cuccetta che consente ai membri dell'equipaggio che non svolgono un'attività di coricarvisi comodamente, ciascun membro dell'equipaggio deve aver beneficiato di un riposo giornaliero di almeno 8 ore consecutive durante il periodo di 30 ore che precede qualsiasi momento in cui egli svolge una delle attività indicate all'articolo 14, paragrafo 2, lettere c) e d).

5. Il riposo giornaliero deve essere trascorso fuori dal veicolo. Tuttavia, se il veicolo è munito di cuccetta, esso può essere trascorso sulla cuccetta stessa, a condizione che il veicolo sia in sosta.

6. Le riduzioni della durata del riposo giornaliero conseguenti all'applicazione delle deroghe previste ai paragrafi 1 e 2, devono essere oggetto di compensazione.

Articolo 12

Ogni membro dell'equipaggio deve beneficiare, oltre ai riposi giornalieri di cui all'articolo 11, di un riposo settimanale di almeno 24 ore consecutive che dovrà essere preceduto o seguito immediatamente da un periodo di riposo giornaliero.

SEZIONE VI

Deroghe

Articolo 13

1. Ciascuno Stato membro può applicare minimi superiori o massimi inferiori a quelli fissati all'articolo 5 e agli articoli da 7 a 12. Tuttavia, le disposizioni del presente regolamento continuano ad applicarsi ai membri degli equipaggi che effettuino trasporti internazionali su veicoli immatricolati in un altro Stato.

2. Ogni due anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione presenterà al Consiglio una relazione sull'evoluzione della situazione nelle materie disciplinate dal presente regolamento.

SEZIONE VII

Controllo e sanzioni

Articolo 14

1. I membri dell'equipaggio di un veicolo non adibito ad un servizio regolare di trasporto debbono essere muniti di un libretto individuale di controllo, conforme al modello riportato nell'allegato.

2. I membri dell'equipaggio annotano progressivamente, nei fogli giornalieri del libretto individuale di controllo, i dati relativi ai seguenti gruppi di tempi:

a) nella casella contrassegnata dal simbolo :

i periodi di riposo giornaliero;

b) nella casella contrassegnata dal simbolo :

le interruzioni di lavoro non inferiori ai 15 minuti;

c) nella casella contrassegnata dal simbolo  :
i periodi di guida;

d) nella casella contrassegnata dal simbolo  :
gli altri tempi di presenza al lavoro.

3. Ciascuno Stato membro può prescrivere per i libretti individuali di controllo ivi rilasciati che i gruppi di tempi di cui al paragrafo 2, lettera d), siano annotati distinguendo:

a) nella casella contrassegnata dal simbolo  :

- il tempo d'attesa, ossia il periodo durante il quale ai membri dell'equipaggio è richiesta la permanenza sul posto di lavoro soltanto per rispondere ad eventuali chiamate, al fine di iniziare o riprendere una delle attività di cui al paragrafo 2, lettera c), e al presente paragrafo, lettera b);
- il tempo trascorso a fianco del conducente durante la marcia del veicolo;
- il tempo trascorso in cuccetta durante la marcia del veicolo;

b) nella casella contrassegnata dal simbolo  :
tutti gli altri tempi di lavoro.

4. Ciascuno Stato membro può adottare le misure necessarie per dispensare i membri dell'equipaggio di veicoli ivi immatricolati e che effettuano trasporti all'interno di detto Stato, dall'obbligo di annotare nei fogli quotidiani del libretto individuale di controllo i gruppi di tempi di cui al paragrafo 2 ove detti tempi possano essere convenientemente registrati da un apparecchio di controllo meccanico situato a bordo del veicolo.

I dati così registrati devono essere riportati nel rapporto settimanale facente parte del libretto individuale di controllo.

5. Qualora i membri dell'equipaggio che sono sottoposti alle disposizioni del paragrafo 4 siano addetti ad un trasporto internazionale, i gruppi di tempi così registrati e riguardanti i 7 giorni precedenti devono essere annotati nei fogli giornalieri del libretto individuale di controllo nella misura in cui non siano stati annotati nel rapporto settimanale in conformità delle disposizioni del paragrafo 4, secondo comma.

6. I membri dell'equipaggio debbono esibire il libretto individuale di controllo a qualsiasi richiesta degli agenti addetti al controllo.

7. Ogni impresa di trasporto deve tenere un registro dei libretti individuali. In tale registro debbono risultare il nominativo e la firma per ricevuta dei membri

dell'equipaggio ai quali il libretto è rilasciato, il numero del libretto stesso, la data di rilascio e la data dell'ultimo foglio giornaliero compilato. Detto registro deve essere esibito a qualsiasi richiesta degli agenti di controllo.

8. L'impresa è tenuta a conservare per almeno un anno i libretti individuali utilizzati.

9. Gli Stati membri prendono le misure necessarie per il rilascio e il controllo dei libretti.

Articolo 15

1. Ogni impresa esercente un servizio regolare deve stabilire l'orario di servizio e tenere un registro di servizio.

2. Nel registro di servizio debbono risultare, per ciascun membro dell'equipaggio, il nominativo, la data di nascita, la sede, nonché l'orario prestabilito in relazione di gruppi di tempi di cui all'articolo 14, paragrafi 2 e 3.

3. Il registro deve contenere tutte le indicazioni di cui al paragrafo 2 per un periodo minimo comprendente la settimana in corso, la settimana precedente e la settimana successiva.

4. Il registro deve essere firmato dal titolare dell'impresa o da un suo delegato.

5. Ogni membro dell'equipaggio addetto ad un servizio regolare deve essere munito di un estratto del registro di servizio e di una copia dell'orario di servizio.

Articolo 16

Entro il 31 dicembre 1969 il Consiglio stabilirà, su proposta della Commissione, le caratteristiche tecniche d'un apparecchio meccanico di controllo destinato a sostituire, per quanto possibile, il libretto individuale di controllo di cui all'articolo 14. Il Consiglio stabilirà contemporaneamente, su proposta della Commissione, le modalità relative all'omologazione, all'utilizzazione e al controllo di detto apparecchio meccanico. Al tempo stesso, il Consiglio fisserà le date a decorrere dalle quali i veicoli che saranno posti in circolazione per la prima volta e i veicoli già in circolazione, dovranno essere muniti dell'apparecchio meccanico di controllo di cui sopra.

Articolo 17

1. La Commissione trasmette annualmente al Consiglio una relazione generale sull'applicazione del presente regolamento da parte degli Stati membri.

2. Per consentire alla Commissione di redigere la relazione di cui al paragrafo 1, gli Stati membri le trasmettono ogni anno le informazioni necessarie in base ad un resoconto tipo il cui modello sarà elaborato dalla Commissione, previa consultazione degli Stati membri.

Articolo 18

1. Gli Stati membri adottano tempestivamente, previa consultazione della Commissione, le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie all'esecuzione del presente regolamento.

Tali disposizioni riguardano, tra l'altro, l'organizzazione, la procedura e gli strumenti di controllo, nonché le sanzioni applicabili in caso di infrazione.

2. Gli Stati membri si accordano assistenza reciproca ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente regolamento e del relativo controllo.

3. Quando le autorità competenti di uno Stato membro vengono a conoscenza di una infrazione alle

disposizioni del presente regolamento commessa da un membro dell'equipaggio di un veicolo immatricolato in un altro Stato membro, queste possono segnalarla alle autorità dello Stato di immatricolazione del veicolo. Le autorità competenti si comunicano reciprocamente tutte le informazioni in loro possesso sulle sanzioni applicate per tali infrazioni.

SEZIONE VIII

Disposizioni finali

Articolo 19

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° aprile 1969.

2. Il presente regolamento si applica ai trasporti internazionali tra Stati membri a decorrere dal 1° ottobre 1969.

3. Il presente regolamento si applica a tutti i trasporti contemplati dall'articolo 2 a decorrere dal 1° ottobre 1970.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 25 marzo 1969.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. THORN

ALLEGATO**LIBRETTO INDIVIDUALE DI CONTROLLO**

(Articolo 14 del regolamento)

ISTRUZIONI PER L'USO**Richiamo sul libretto delle disposizioni regolamentari**

1. È opportuno che il libretto individuale di controllo contenga un richiamo delle principali disposizioni che i membri dell'equipaggio sono tenuti a rispettare.

Numerazione e distribuzione del libretto

2. Il libretto di controllo è numerato mediante perforazione o impressione.
3. Gli Stati membri adottano misure adeguate onde evitare l'utilizzazione simultanea di due libretti di controllo da parte di un membro dell'equipaggio.

Formato del libretto

4. Il formato del libretto individuale di controllo è il formato standard A.6 (105 × 148 mm) o un formato più grande.

Firma del libretto

5. La firma del membro dell'equipaggio è apposta tanto sul foglio di controllo giornaliero, quanto sul rapporto settimanale; la firma del datore di lavoro è apposta soltanto sul rapporto settimanale.

Contenuto del libretto

6. Fatte salve le disposizioni di cui al punto 7, il libretto individuale di controllo deve essere conforme al modello allegato, il quale comprende:
 - a) una pagina di copertina;
 - b) istruzioni per la tenuta del libretto;
 - c) un foglio giornaliero;
 - d) un modello di foglio giornaliero compilato;
 - e) un rapporto settimanale.
7. Ogni Stato membro può prescrivere per i libretti da esso rilasciati:
 - a) indicazioni complementari d'identificazione sulla pagina di copertina;
 - b) un tracciato su due linee, di cui la prima riferita al periodo ore 0 — ore 12 e la seconda al periodo ore 12 — ore 24, del diagramma riportato sul foglio giornaliero;
 - c) la presentazione del rapporto settimanale nello stesso modo del foglio giornaliero;
 - d) rubriche complementari sul libretto a condizione che sia rispettata la presentazione generale del libretto e che resti immutata la numerazione delle rubriche contenute nel modello;
 - e) qualsiasi modifica, o indicazione complementare, che le disposizioni nazionali vigenti rendessero opportuna per quanto riguarda le ore dedicate alle attività indicate all'articolo 14, paragrafo 2, lettera d), o paragrafo 3;
 - f) l'obbligo di compilare le rubriche H a, H b e/o H c del rapporto settimanale;
 - g) di staccare i fogli giornalieri tranne i fogli delle due settimane precedenti.

MODELLO DEL LIBRETTO INDIVIDUALE DI CONTROLLO

a) pagina di copertina

I.	LIBRETTO INDIVIDUALE DI CONTROLLO
	PER I MEMBRI DELL'EQUIPAGGIO DEI TRASPORTI SU STRADA
II.	Paese:
III.	Prima data di utilizzazione: 19.....
IV.	Ultima data di utilizzazione: 19.....
V.	Cognome, nome, data di nascita e indirizzo del titolare del libretto:
VI.	Rilasciato da: (nome, indirizzo, n. di telefono ed eventualmente timbro dell'impresa)
Libretto n.	

b) istruzioni per la tenuta del libretto individuale di controllo

1. Il presente libretto individuale di controllo è rilasciato in conformità del regolamento (CEE) n. 543/69 del Consiglio, del 25 marzo 1969, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada.

Per l'impresa

2. Consegnate un libretto, previa compilazione delle rubriche II, V e VI di copertina, a ciascuno dei membri dell'equipaggio occupati presso la vostra impresa addetti ai trasporti per i quali è obbligatorio il libretto individuale di controllo.
3. Annotate sul registro riservato a tale scopo le indicazioni previste all'articolo 14, paragrafo 7, del regolamento.
4. Fornite al titolare tutte le istruzioni utili ai fini di un'esatta tenuta del libretto.
5. Controllate i fogli giornalieri e firmate i rapporti settimanali.
6. Ritirate i libretti utilizzati, rispettando il termine di cui al punto 9, e teneteli a disposizione degli agenti di controllo per un periodo di almeno dodici mesi.

Per i membri dell'equipaggio

7. Il presente libretto di controllo è personale. Dovete esserne in possesso quando siete in servizio ed esibirlo a richiesta degli agenti di controllo.
8. Presentatelo al vostro datore di lavoro che provvederà a verificarlo e a firmare i rapporti settimanali.
9. Dopo l'utilizzazione completa del libretto tenetelo ancora per due settimane e consegnatelo poi al vostro datore di lavoro appena possibile. Conservate un duplicato dei rapporti settimanali.

Copertina

10. Controllate che siano indicati il vostro nome, la vostra data di nascita e il vostro indirizzo (rubrica V).
11. Indicate la data in cui utilizzate il libretto per la prima volta (rubrica III).
12. Indicate l'ultima data di utilizzazione del libretto (rubrica IV).

Foglio giornaliero

13. Riempite un foglio giornaliero per ogni giorno in cui avete effettuato lavori di trasporto.
14. Indicate nella rubrica 2 il numero di targa di qualsiasi veicolo utilizzato durante la giornata.
15. I simboli impiegati hanno il seguente significato:

- | | | |
|------|---|--|
| (4) |  | riposo giornaliero |
| (5) |  | pause |
| (6) |  | tempi di guida |
| (7) |  | altri tempi di presenza al lavoro |
| (7a) |  | altri lavori effettivi ad esclusione della guida |
| (12) |  | durata totale del riposo ininterrotto precedente l'entrata in servizio |

16. Indicate il vostro periodo di riposo giornaliero (simbolo 4), le pause (simbolo 5) e il tempo durante il quale svolgete le attività rappresentate dai simboli 6, 7 ed eventualmente 7a, tracciando una linea orizzontale sotto le ore corrispondenti e a livello dei simboli corrispondenti. Ci sarà così una linea sotto ciascuna delle ventiquattro ore del giorno (cfr. modello in appresso).
17. Le registrazioni devono essere fatte all'inizio e alla fine di ogni periodo al quale esse si riferiscono.
18. Nella casella 11 (Osservazioni) i conducenti devono registrare, eventualmente, il nome del secondo conducente. Inoltre, tale casella può essere utilizzata per motivare una eventuale infrazione alle disposizioni del regolamento, o per rettificare le indicazioni che figurano nelle rubriche (cfr. punto 23). Anche il datore di lavoro e l'agente di controllo possono indicarvi le loro osservazioni.
19. Nella casella 12 indicate il numero di ore di riposo ininterrotto (riposo giornaliero) immediatamente precedente l'entrata in servizio. Se tale periodo viene a trovarsi a cavallo di due giorni, tale numero è costituito dalla somma del periodo di riposo della fine della giornata precedente e del periodo di riposo dell'inizio del giorno al quale si riferisce il foglio.
20. Firmate il foglio giornaliero.

Rapporto settimanale

21. Il rapporto deve essere compilato al termine di ogni periodo settimanale che abbia comportato la compilazione di uno o più fogli giornalieri. Per i giorni in cui non è stato compilato un foglio giornaliero, scrivete il numero «0», nelle colonne G o, a seconda dei casi, Ha, Hb o Hc. Aggiungete una motivazione, quale: «vacanze», «giorno di congedo».
22. Riportate nelle colonne F e G i numeri indicati nelle caselle 12 e 13.

Osservazioni generali

23. Sul libretto non sono ammesse raschiature, cancellature o correzioni di sorta; gli errori, anche semplicemente materiali, vanno rettificati nella rubrica « Osservazioni » (casella 11).
24. Nessun foglio può essere distrutto.
25. Tutte le menzioni debbono essere apposte a penna stilografica o a sfera.

c) Foglio giornaliero

Libretto n.	2. N. di targa del(dei) veicolo(i)		1. FOGLIO GIORNALIERO																3. Giorno e data							
	N.																									
	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24																									
	4. 																									
	5. 																									
	6. 																									
	7. 																									
	7. a 																									
	8. Luogo di entrata in servizio:												9. Luogo di cessazione dal servizio:													
	10. Peso massimo autorizzato dell'autotreno o del veicolo snodato:																									
10. a) Trasporto di viaggiatori. Regime di riposo giornaliero prescelto:																										
11. Osservazioni e firma:																		12.  *	Numero di ore							
																		13. 								
																		14. 								
																		14. a 								
16. Contachilometri: Fine giornata: km Inizio giornata: km Percorso totale km																		15. TOTALE 13+14 + 14 a eventualmente								
 * durata totale del riposo ininterrotto precedente l'entrata in servizio (R.G.)																										

d) Esempio di foglio giornaliero compilato

Libretto n.	2. N. di targa del(dei) veicolo(i)		1. FOGLIO GIORNALIERO																3. Giorno e data					
	N.																							
	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24																							
	4.																							
	5.																							
	6.																							
	7.																							
	7. a																							
	8. Luogo di entrata in servizio: 9. Luogo di cessazione dal servizio:																							
	10. Peso massimo autorizzato dell'autotreno o del veicolo snodato:																							
10. a) Trasporto di viaggiatori. Regime di riposo giornaliero prescelto:																								
11. Osservazioni e firma:																								
12. * Numero di ore 10																								
13. 5 3/4																								
14. 2 3/4																								
14. a 2																								
16. Contachilometri: Fine giornata: 91.430 km Inizio giornata: 91.090 km Percorso totale 340 km																								
15. TOTALE 13+14 +14 a eventualmente 10 1/2																								
* durata totale del riposo ininterrotto precedente l'entrata in servizio (R.G.)																								

e) Rapporto settimanale

A. Cognome e nome del membro dell'equipaggio						
B. RAPPORTO SETTIMANALE						
C. Dal al 19..... compreso						
D.	E.	F.	G.	H a	H b	H c
Giorni del periodo settimanale	Foglio giornaliero n.	Riposo giornaliero	Guida del veicolo	Durata totale dei tempi di disponibilità	Durata totale del lavoro effettivo	Durata totale dei tempi di presenza al lavoro
.....						
.....						
.....						
.....						
.....						
I. Totale del periodo settimanale:						
J. Osservazioni:						
K. Data del riposo settimanale precedente:						
L. Firma del membro dell'equipaggio:						
M. Firma del datore di lavoro:						
Libretto n.						